
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELLA DIFESA

III. - Relazione sullo stato di attuazione
della legge relativa all'ammodernamento
dei mezzi dell'Aeronautica militare

(legge 16 febbraio 1977, n. 38)

1. — VALUTAZIONE TECNICO-OPERATIVA DEL PROGRAMMA.

I progetti inseriti nel programma sono stati a suo tempo portati all'attenzione dei paesi alleati nei competenti fori NATO ed Europei, in aderenza al criterio di esplicitare — per la parte di responsabilità dell'Italia — gli elementi concernenti la difesa comune e, nel contempo, di rendere possibile la convergenza di interessi nella esecuzione dei programmi di sviluppo e produzione.

Essi, pertanto, si riferiscono a mezzi destinati ad operare integrati pienamente nello schieramento alleato assicurando altresì — fin dove tecnicamente fattibile ed operativamente significativo — l'interoperabilità di armamenti, sistemi e apparati.

In vista di ciò essi rispondono alle norme militari e di standardizzazione ratificate - con l'Italia - dalla maggior parte dei paesi europei.

In particolare può essere evidenziato quanto segue:

il programma MRCA, che assicurerà l'ammodernamento di una parte sostanziale della linea operativa schierata nel teatro europeo, è un programma NATO diretto da una Agenzia NATO;

il programma MB.339 - che si fonda su una esperienza nel settore addestrativo ampiamente riconosciuta in ambito internazionale - consentirà di realizzare una macchina in linea con i più moderni criteri addestrativi e particolarmente significativa per l'economia di acquisizione e gestione, tale da costituire una ipotesi per la attivazione di una scuola multinazionale NATO;

il programma SPADA, che si integra nel sistema NADGE, è destinato ad assicurare prioritariamente la difesa di obiettivi di particolare interesse e delle basi aeree, in aderenza alla concezione dottrinale - sia NATO che nazionale - di preservare le forze destinate alla dissuasione;

il programma di ammodernamento dei Radars della difesa aerea (avvistamento: Argos 10; quota: Argos 12, e identificazione: IFF) è inteso a fornire al sistema NADGE (NATO Air Defence Ground Environment) i dati necessari nell'avvistamento, determinazione di quota, localizzazione e identificazione dei bersagli costituenti anche una possibile minaccia.

Tale programma, quindi, non solo soddisfa completamente le esigenze nazionali in termini di prestazioni e caratteristiche tecnico-operative, ma si inserisce nel sistema difensivo della NATO in termini di significativo potenziamento.

I progetti in parola andranno dunque a costituire, ovvero a completare, le varie componenti dello strumento militare aeronautico, armonicamente dimensionato a fronte delle esigenze di schieramento e di ristrutturazione.

2. — COMPOSIZIONE DEL COMITATO.

La composizione del Comitato previsto dall'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977 n. 38 è descritta nella relazione dello scorso anno, con le seguenti varianti:

Presidente: con decreto ministeriale 15 marzo 1978 è stato nominato presidente del Comitato l'onorevole Giuseppe Caroli in sostituzione dell'onorevole Carlo Pastorino;

membro: con decreto ministeriale del 5 novembre 1977 è stato nominato a membro del Comitato l'Ammiraglio Ispettore (AN) in S.P.E. Francesco Izzo in sostituzione del Generale Ispettore GARI Salvatore Caggiani;

membri: con decreto ministeriale del 9 gennaio 1978 sono stati nominati membri del Comitato i generali di S.A. in S.P.E. Renzo Marches (che peraltro aveva sostituito, nella carica di vicepresidente del CSFA sezione Aeronautica, dal 20 giugno 1977 il generale S.A. Alessandro Mettimano nominato capo di Stato maggiore Aeronautica con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977) e Giuseppe Pesce in sostituzione dei generali S.A. Giorgio Bertolaso e Alessandro Mettimano;

membro: con decreto ministeriale del 22 febbraio 1978 è stato nominato membro del Comitato il generale B.A. in S.P.E. Franco Amaldi in sostituzione del generale D.A. in S.P.E. Franco Ferri;

Segretario: con decreto ministeriale del 30 maggio 1978 è stato nominato segretario del Comitato il generale GARI SPAD Fabio Biaoletti in sostituzione del colonnello AARN S.P.E. Franco Bellentani.

3. — ATTIVITÀ DEL COMITATO.

a) Numero delle sedute:

Il Comitato, nel periodo suindicato, ha tenuto n. 5 sedute di lavoro, ripartite come segue:

- 14 dicembre 1977 Esame di n. 1 progetto di contratto;
- 22 febbraio 1978 Relazione del D.G. di Costarmaereo (Programma MB. 339) ed esame di n. 2 progetti di Contratto;
- 26 aprile 1978 Comunicazioni del Presidente, Relazione copertura assicurativa dei velivoli MRCA per vizi occulti, gara di appalto;
- 31 maggio 1978 Relazione del D.G. di Costarmaereo (Programma Spada Aspide) ed esame di n. 2 progetti di Contratto;
- 13 luglio 1978 Esame di n. 1 progetto di Contratto.

b) Attività svolta:

I progetti di contratto esaminati e discussi e per i quali è stato espresso parere favorevole, con le osservazioni e rilievi citati a fianco di ciascuno di essi, sono i seguenti, con numerazione a seguire quella della precedente relazione e suddivisi per ciascuna delle riunioni del Comitato stesso:

Adunanza del 14 dicembre 1977.

2 COSTARMAEREO - Progetto di contratto a trattativa privata per la fornitura di n. 10 turbomotori VIPER 632-43, n. 30 assor-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

timenti di assemblaggio parziali e parti di ricambio per detto tipo di motori.

Ditta « Rolls-Royce Limited » — importo totale Lst 6.642.034,00 pari a lire 10.663.970.000 circa al cambio di trasferimento dell'11 novembre 1977 (lire 1.598/Lst).

Relatore: Ten. Gen. GArI Vito De Vito Francesco.

Osservazioni e rilievi principali.

Si è rilevato che il progetto di contratto contiene clausole di ordine tecnico e giuridico atte a salvaguardare gli interessi della Amministrazione.

Si è stabilito che il contratto venga firmato su suolo inglese in quanto solo in questo caso potrà essere giustificato il ricorso alla legislatura inglese.

Adunanza del 22 febbraio 1978.

3 COSTARMAEREO — Esposizione delle linee programmatiche del Programma MB. 339.

Relatore: Ten. Gen. GArI Vito De Vito Francesco.

4 COSTARMAEREO — Progetto di contratto a trattativa privata per la fornitura di n. 65 complessi ricetrasmittenti tipo AN/ARC-150 (V) 2 e di n. 2 serie di banchi prova, di n. serie di parti di ricambio e n. 50 copie di manuali tecnici in lingua italiana per detti.

Ditta Monte del Div. ELMER di Pomezia — Importo complessivo lire 1.275.638.470.

Relatore: Ten. Gen. GArI Vito De Vito Francesco.

Osservazioni e rilievi principali.

Essendo il parere del Comitato sostitutivo di quello del Consiglio di Stato e poiché esso deve essere esteso anche alla valutazione della opportunità e convenienza dell'acquisto, il Consigliere di Stato ed il Consigliere della Corte dei conti raccomandano che, per tutti i provvedimenti per i quali è prevista la scelta del materiale da approvvigionare, il Comitato venga consultato una prima volta in via preliminare, per l'approvazione della scelta del materiale e della procedura da adottare per il relativo approvvigionamento, successivamente per l'approvazione del progetto di contratto vero e proprio.

5 COSTARMAEREO — Progetto di contratto a trattativa privata per la fornitura di n. 10 seggiolini eiettabili completi del tipo MK.IT-10F e di n. 40 Kits parziali per allestimento di altrettanti

seggolini dello stesso tipo. Ditta MARTIN BAKER AIRCRAFT Co, DENHAM, U.K.

Importo complessivo Lst 422.958 pari a lire italiane 708.666.000 circa al cambio di trasferimento del 7 febbraio 1978 (lire 1.675,5/Lst).

Relatore: Ten. Gen. GArì Vito De Vito Francesco.

Osservazioni e rilievi principali.

N.N.

Adunanza del 26 aprile 1978.

6 COSTARMAEREO - Programma MRCA: responsabilità civile per danni conseguenti a difetti e malfunzionamento dei velivoli e delle parti di ricambio durante la vita dell'impiego del predetto materiale (Product Liability).

Relatore: Ten. Gen. GArì Vito De Vito Francesco.

Osservazioni e rilievi principali.

Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole in merito all'intendimento di Costarmaereo di informare NAMMA che l'Amministrazione Difesa non ritiene di richiedere alle ditte produttrici l'assicurazione per «Product Liability», assumendo di conseguenza in proprio l'eventuale onere derivante dai rischi relativi a difetti o malfunzionamenti, derivanti da vizi occulti, dei velivoli e delle parti di ricambio durante la vita di impiego del predetto materiale.

7 COSTARMAEREO - gara ad appalto concorso per la fornitura di n. 130 ricetrasmittitori di bordo in VHF/AM completi di n. 50 coppie di manuali tecnici. Importo presunto lire 800.000.000.

Relatore: Ten. Gen. GArì Vito De Vito Francesco.

Osservazioni e rilievi principali.

N.N.

Adunanza del 31 maggio 1978.

8 COSTARMAEREO - Linea programmatica di Costarmaereo per l'acquisizione di sistemi missilistici e relativo supporto per le esigenze della Difesa a bassa e bassissima quota.

Relatore: Ten. Gen. GArì Vito De Vito Francesco.

Osservazioni e rilievi principali.

N.N.

9 COSTARMAEREO - Progetto di contratto per la fornitura di n. 15 velivoli da addestramento MB.339A e relative pubblicazioni tecniche e per la esecuzione di prestazioni non ricorrenti connesse con la realizzazione dei velivoli. Ditta Aeronautica MACCHI di Varese.

Importo complessivo lordo lire 27.234.799.045.

Relatore: Ten. Gen. GArì Vito De Vito Francesco.

Osservazioni e rilievi principali.

N.N.

10 COSTARMAEREO - Progetto di contratto da stipulare a seguito di licitazione privata per la fornitura di n. 260 Trasponder IFF tipo Panel Mounted completi di manuali tecnici e di specifiche di prova in linguaggio ATLAS per velivoli MB.339 e MRCA.

Relatore: Ten. Gen. GArì Vito De Vito Francesco.

Osservazioni e rilievi principali.

N.N.

Adunanza del 13 luglio 1978.

11 COSTARMAEREO - Progetto di contratto a trattativa privata per la fornitura di n. 40 assortimenti di assemblaggio parziali (Kit) e parti di ricambio per motori VIPER 632-43. Ditta Rolls-Royce Limited, 65 Buckingham Gate, London SW1E 6AT, England - U.K. Importo totale Lst 6.442.237,00.

Relatore: Ten. Gen. GArì Vito De Vito Francesco.

Osservazioni e rilievi principali.

N.N.

4. — ATTIVITÀ SVOLTA AL DI FUORI DEL COMITATO.

Sono stati altresì finalizzati, ma non portati all'esame del Comitato, in base a quanto previsto dall'articolo 3, primo comma

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della legge 16 febbraio 1977, n. 38, i seguenti progetti di contratto, di importo inferiore ai 300 milioni.

	milioni di lire
12 COSTARMAERO - Acquisto di n. 85 indicatori tachimetrici e n. 38 generatori tachimetrici. Ditta Officine Galileo	51,75
13 COSTARMAREO - Acquisto apparati generazione elettrica per allestimento n. 40 vel. NB.339. Ditta Magneti Marelli	298,27
14 COSTARMAERO - Acquisto n. 25 indicatori tachimetrici e n. 47 generatori tachimetrici. Ditta Officine Galileo	22,10
TOTALE	372,12

5. — RIEPILOGO DEI CONTRATTI E SVILUPPO PLURIENNALE DEGLI ONERI.

a) Il riepilogo generale dei contratti relativi all'attività svolta dal 25 settembre 1977 al 31 luglio 1978 e lo sviluppo pluriennale degli impegni assunti sono riportati in allegato A. Gli importi complessivi sono i seguenti:

— contratti esaminati e approvati dal Comitato L.	50.280.270.000
— contratti finalizzati al di fuori del Comitato . »	372.120.000

b) La globalità degli impegni assunti fino al 31 luglio 1978 è di L. 446.752.390.000 comprensive dell'impegno assunto (396,1 miliardi) per il 2° lotto velivoli MRCA.

6. — ELENCO DELLE DITTE INTERESSATE (periodo 25 settembre 1977-31 luglio 1978).

L'elenco delle ditte con le quali sono stati stipulati i vari contratti e gli importi connessi con ciascuna ditta sono riportati in allegato B.

7. — STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ASSOCIATO ALLA LEGGE.

Nel periodo cui si riferisce la presente relazione (25 settembre 1977-31 luglio 1978) la procedura speditiva prevista dalla legge ha consentito di pervenire all'impegno (provvisorio o definitivo) di

lire 50.652.390.000, che, sommati a quelli già impegnati nell'iniziale periodo di attuazione della legge stessa (396,1 miliardi), più dettagliati nella precedente relazione, portano ad un impegno globale di lire 446.752.390.000.

Con riferimento all'ultimazione del programma associato alla legge sono state finora completate o sono in corso di completamento le azioni amministrative relative a:

- 1° lotto di velivoli MRCA;
- 2° lotto di velivoli MRCA;
- 1° lotto di velivoli MB.339.

La situazione in merito allo sviluppo esecutivo è illustrata nell'allegato C.

8. — SITUAZIONE DI SPESA PER OGNI SINGOLA IMPRESA DEL PROGRAMMA.

Le previsioni di spesa relative ai diversi programmi della legge sono raccolte nell'allegato D-1, dove gli importi si riferiscono a costi reali fino al 1978 incluso e a costo all'1 gennaio 1978 per oneri successivi.

L'allegato D-2 fornisce invece la situazione effettiva di impegni al 31 luglio 1978 con riferimento agli impegni totali previsti nell'allegato D-1.

Le variazioni delle previsioni totali di spesa di cui all'allegato D-1 rispetto alle previsioni iniziali dipendono:

- da una più dettagliata valutazione delle spese connesse con il più avanzato stadio di definizione e/o di svolgimento dei programmi;
- dall'aggiornamento dei costi all'1 gennaio 1978;
- da variazioni intervenute nei tassi di cambio (per gli acquisti all'estero) anche nel corso di esecuzione dei contratti.

In particolare rispetto alla relazione dello scorso anno si è verificato un parziale spostamento di spesa fra gli EE.FF. 1977 e 1978, conseguenti ai tempi ritenuti necessari per la conclusione della trattativa e per lo svolgimento dell'iter amministrativo.

ALLEGATO A

SVILUPPO PLURIENNALE IMPEGNI ASSUNTI

PROGETTO DI CONTRATTO APPROVATO DAL COMITATO	Spesa del progetto	1977	1978	1979	1980	1981 e oltre
(in milioni di lire)						
<i>MB 339:</i>						
Acquisto 15 velivoli e pubblicazioni	26.962,45	—	16.500,00	10.462,45	—	—
Acquisto 10 seggiolini eiettabili	688,36	—	688,36	—	—	—
Acquisto 10 motori e 30 Kits .	11.115,77	—	7.980,91	3.134,86	—	—
Acquisto 40 assortimenti per motori (Kit)	10.243,16	—	3.072,95	1.620,17	5.550,04	—
Acquisto 65 VHF AN/ARC e p.r.	1.270,53	—	1.270,53	—	—	—
Acquisto 85 indicatori tachimetrici e 38 generatori tachimetrici	51,75	—	51,75	—	—	—
Acquisto apparati generazione elettrica per allestimento 40 velivoli <i>MB 339</i>	298,27	—	298,27	—	—	—
Acquisto 25 indicatori tachimetrici e 47 generatori tachimetrici	22,10	—	22,10	—	—	—
	50.652,39	—	29.884,87	15.217,48	5.550,04	—

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO B

IMPEGNI DI SPESA SUDDIVISI PER DITTE

DITTA	Numero del contratto	Importi di spesa per contratto	Importo complessivo per ditta
(in milioni di lire)			
Macchi	3744	26.962,45	26.962,45
Martin Baker	463-E	688,36	688,36
Officine Galileo	5456	51,75	—
Officine Galileo	Non repertoriato	22,10	73,85
Magneti Marelli	3708	298,27	298,27
Elmer Montedel	5551	1.270,53	1.270,53
Rolls Royce	456-E	11.115,77	—
Rolls Royce	480-E	10.243,16	21.358,93
		50.652,39	50.652,39

ALLEGATO C

SITUAZIONE SVILUPPO PROGRAMMI AL 31 LUGLIO 1978

1. — PROGRAMMA MRCA

Nel programma MRCA vengono sottoposti ai pareri e alle approvazioni di rito i supplementi al memorandum di intesa n. 10 relativo al programma di produzione MRCA.

I supplementi, uno per ciascun lotto, contengono gli accordi particolari per l'esecuzione dei lotti stessi.

Gli impegni effettivi di spesa vengono invece definiti in base annuale e sono relativi a tutte le attività di produzione nell'anno considerato indipendentemente dalla suddivisione del programma in lotti.

Per quanto riguarda il memorandum di intesa n. 10 è stato registrato il supplemento n. 2 (relativo al 2° lotto di velivoli) su cui il Comitato *ad hoc* aveva espresso parere favorevole nel corso del periodo iniziale di attuazione della legge.

Per quanto riguarda le attività da parte delle ditte interessate al programma, esse sono in corso sia per il 1° che per il 2° lotto di velivoli Tornado.

2. — PROGRAMMA MB.339.

Del gruppo di contratti di cui all'allegato A sono giunti a registrazione i seguenti:

— acquisto di 10 motori e 30 Kit (Rolls Royce);

— acquisto 85 indicatori tachimetrici e 38 generatori tachimetrici (Officine Galileo).

Le relative attività di produzione sono cominciate.

Gli altri progetti di contratto stanno continuando *l'iter* amministrativo.

3. — PROGRAMMA SPADA/ASPIDE

Il primo provvedimento relativo al programma (n. 4 batterie SPADA di preserie) verrà inviato a breve termine al parere del Co-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mitato *ad hoc*, che si è già espresso favorevolmente sull'impostazione di svolgimento del programma stesso, preparata dalla D.G. di Costarmareo.

4. — PROGRAMMA DI AMMODERNAMENTO DEI RADARS DELLA DIFESA AEREA (Argos 10, Argos 12, IFF/SIF per D.A.).

Il programma prevede l'approvvigionamento di n. 4 apparati Argos 10 e radar di quota e di identificazione per il completamento del sistema di Difesa aerea.

È in corso di elaborazione presso l'Ente tecnico competente (Telecomdife) il capitolato tecnico da porre a base per la fornitura. L'avvio del programma è previsto per il 1979.

Dettagli in allegato D-1.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SVILUPPO PLURIENNALE

PROGRAMMA	Numero Costo unitario	Aliquota di spesa per i				
		1977	1978	Totale parziale	1979	1980
MRCA (a)	100 17,15	55,0	128,0	183,0	170,6	228,4
MB 339 (a)	100 1,94	—	44,43	44,43	51,28	47,25
Spada (b)	20 29,27	—	30,0	30,0	37,48	52,73
Radars difesa aerea (c)	—	—	—	—	1,8	1,3

(a) I dati sono comprensivi degli importi per le scorte e i ricambi di prima fase.

(b) Nel costo unitario delle batterie Spada sono state convenzionalmente incluse anche le spese per i missili *Aspide*.

(c) Non è indicato il costo unitario in quanto il programma prevede l'acquisizione di radars di diverso tipo (Argos 10, Argos 12, IFF/SIF). La cifra totale risulta inferiore di 500 milioni rispetto alle previsioni dello scorso anno in quanto è stata modificata l'esigenza dei radars IFF per i siti NIKE

DEI PROGRAMMI

vari anni (in miliardi)								
1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	Totale generale
230,5	219,8	183,8	172,4	141,9	97,1	38,65	49,25	1.715,4
32,17	17,62	1,35	—	—	—	—	—	194,08
36,49	150,71	94,02	64,29	64,17	55,58	—	—	585,47
0,45	0,65	10,8	8,4	10,0	5,0	—	—	38,4

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO D. 2

SITUAZIONE DELLE SPESE SUDDIVISE PER TIPO DI UNITA

PROGRAMMI	Numero contratto e <i>memorandum</i>	Importo contratto	Impegni preventivati	Importo complessivo programma	Importo unitario
		(in milioni di lire)			
MRCA (a)	1	{ 396,1 (2° lotto) 88,3 (1° lotto)	1.231.000,00	1.715.100,00	17,15
MB 339 (a)	2,4,5,7,9,10,11	50.632,39	143.447,61	194.080,00	1,94
Spada-Aspide (a)	—	—	585.470,00	585.470,00	29,27
Radars difesa area (b)	—	—	38.900,00	38.400,00	—

(a) I dati sono comprensivi delle scorte e ricambi di prima fase.

Nel programma MRCA l'impegno relativo al primo lotto fu assunto tramite l'*iter* amministrativo usuale (Consiglio Superiore delle Forze Armate, Sezione Aeronautica e Consiglio di Stato perché l'*iter* stesso fu avviato in tempo antecedente alla data di approvazione della legge).

(b) Vedi nota n. 3 in Allegato D-1.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

I. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SUL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI
PUBBLICI IN AGRICOLTURA

(legge 27 dicembre 1977, n. 984)

II. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SULL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE
PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

(legge 9 maggio 1975, n. 153)

III. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SULL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
COMUNITARIE SULL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA

(legge 10 maggio 1976, n. 352)

IV. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SULLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

(legge 1° marzo 1975, n. 47)

PAGINA BIANCA

**I. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SUL COORDINAMENTO
DEGLI INTERVENTI PUBBLICI IN AGRICOLTURA**

(legge 27 dicembre 1977, n. 984)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

I — Relazione sullo stato di attuazione
della legge sul coordinamento degli interventi pubblici
in agricoltura

(legge 27 dicembre 1977, n. 984)

1) Legge 27 dicembre 1977, n. 984: « Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani ». Prevede impegni di spesa per complessivi 6970 milioni con durata di 5 anni a favore dei settori produttivi agricoli e di 10 anni per i settori dell'irrigazione e della forestazione.

La legge fu approvata il 27 dicembre 1977, fu pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 9 gennaio 1978 ed è entrata in vigore il 24 gennaio 1978.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Essa prevede procedure di programmazione così articolate:

- a) la formulazione dello schema di piano agricolo nazionale da parte del CIPAA;
- b) la presentazione da parte delle amministrazioni dello Stato, entro 30 giorni dall'invio a questo, dello schema di piano, delle proposte di interventi di loro competenza;
- c) la presentazione da parte delle regioni, entro 45 giorni, delle osservazioni e dei pareri sullo schema di piano nonché dei loro schemi di programma regionale;
- d) la consultazione da parte del CIPAA con le organizzazioni più rappresentative del mondo agricolo;
- e) l'intesa da parte del CIPAA con una Commissione interregionale composta da un rappresentante di ciascuna regione;
- f) l'adozione da parte del CIPAA, nei giorni 30 successivi ai 45 riservati alle consultazioni con le regioni, del testo definitivo del piano;
- g) l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, del Piano agricolo nazionale e la conseguente formulazione, entro i successivi 30 giorni, da parte delle regioni dei propri piani regionali.

Allo scopo di snellire il lavoro connesso e così complesse procedure, evitando che gli inevitabili ritardi connessi anche alla diversità dei punti di vista, determinassero situazioni di stallo e quindi di delusione da parte dell'agricoltura, si è proceduto ad elaborare per il 1978 uno stralcio annuale inteso a consentire alle regioni sia di corrispondere in via immediata alla domanda di investimenti sia per dar loro la possibilità della saldatura tra il precedente modo di procedere e l'azione a carattere programmatico introdotta dalla legge n. 984.

Dall'altro lato, si è proceduto alla predisposizione dello schema attraverso una serie di consultazioni preventive con le regioni sia per essere in grado di acquisire nella misura massima possibile le loro istanze sia per mettere le regioni stesse in grado di recepire tempestivamente gli indirizzi contenuti nel programma e formulare conseguentemente i programmi di loro competenza.

Ciò ha consentito di rispettare sostanzialmente i tempi previsti dalla legge.

Infatti, il 22 marzo il CIPAA, nella seduta di insediamento, ha definito le linee generali del programma, il 16 maggio ha formulato lo schema di piano trasmesso il 26 maggio alle regioni, enti ed amministrazioni dello Stato. Tali organismi hanno fatto pervenire, tranne qualcuno, i loro pareri e osservazioni entro il 10 luglio. Il 27 luglio, la Commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione ha espresso la sua intesa. Il Piano agricolo nazionale è stato quindi adottato dal CIPAA il 4 agosto e approvato dal Consiglio dei ministri nello stesso giorno.

2) Con riferimento alla ripartizione della spesa si ricorda che della somma complessiva di 670 miliardi previsti per il 1978, 464.881 milioni sono stati attribuiti alle regioni per interventi di loro competenza, 104.719 milioni per interventi di competenza nazionale, 13.400 milioni per attività di indagine, studio e ricerca e 87.000 milioni per programmi nazionali di coordinamento rivolti ad interventi nei territori di collina e montagna, ai settori zootecnico, ortofloro-frutticolo, vitivinicolo e delle colture mediterranee.

Più precisamente il dettaglio delle destinazioni per settori appare dalla tabella che segue.

3) Per quanto riguarda le direttrici dell'intervento del programma stralcio, le priorità riguardano, con riferimento ai singoli settori:

Irrigazione: si darà immediata esecuzione ai progetti già pronti che abbiano compiuto il prescritto *iter* istruttorio, riguardanti la manutenzione, il ripristino, l'adeguamento, l'ammodernamento delle strutture irrigue operanti, per accrescerne la funzionalità ed il completamento e l'ultimazione delle opere in corso di realizzazione, per estendere rapidamente l'area irrigua. Nel limite del 5 per cento delle assegnazioni finanziarie si potrà anche procedere alla progettazione esecutiva di opere da realizzare negli esercizi successivi al 1978.

Condizione fondamentale è che i progetti siano finalizzati agli incrementi produttivi al comparto zootecnico (mais, foraggiere, eccetera) ed il miglioramento dell'efficienza produttiva ed il potenziamento di quello ortoflorofrutticolo, specie al fine di modificare i calendari di maturazione.

Forestazione: si procederà alla realizzazione prioritaria di un'efficace organizzazione per la lotta contro gli incendi boschivi, anche con l'uso coordinato di mezzi aerei e terrestri; analoga priorità verrà conferita alla tutela dei parchi e degli ambienti naturali. Le altre azioni prioritarie concernono il miglioramento dei boschi esistenti, la ricostituzione di quelli danneggiati dagli incendi ed in genere il rimboschimento anche da legno, utilizzando specie a rapida crescita, e la trasformazione del legname dei boschi cedui in cellulosa con appropriate ricerche in termini di convenienza tecnica ed economica.

Zone collinari e montane: verranno impostati organici piani di riordino fondiario ed agrario per favorire la realizzazione di aziende efficienti, anche su basi cooperative, e per garantire la difesa del suolo; si procederà alla ricerca di fonti di approvvigionamento idrico a fini potabili ed irrigui, specie per la produzione di foraggiere; si promuoverà la realizzazione di infrastrutture civili (strade, acquedotti, elettrodotti, centri di servizio) a fini sociali e produttivi.

Zootecnia: verrà condotto un programma di lotta alla ipofecondità bovina ed alla mortalità neo e post-natale; sarà incentivata la produzione di cereali da granella soprattutto in seconda coltura nonché la razionalizzazione d'uso dei pascoli, il loro miglioramento e trasformazione in prati-pascoli e prati falciabili e l'utilizzazione dei boschi cedui e dei prodotti del sottobosco. Sarà favorita la formazione di stalle a carattere consorziale nelle zone di pianura e l'estendimento dell'allevamento del suino magro del meridione.

Particolari azioni sono proposte per il miglioramento e l'estendimento degli allevamenti bovini podolici da carne, di ovini e caprini nelle zone interne, nonché per l'incremento e l'intensivazione dell'acquacoltura specie negli ambienti umidi costieri. Verrà altresì potenziata l'azione di selezione genetica del bestiame e la rete strutturale per la valorizzazione, conservazione e trasporto della produzione zootecnica.

Ortofrutta: sarà incrementata l'azione di sostituzione, realizzazione e riconversione (soprattutto per fini industriali) dei settori della frutticoltura e delle colture orticole da pieno campo con interventi atti ad assicurare la produzione nei periodi invernale e primaverile. Saranno altresì condotti interventi volti ad accelerare la riconversione varietale del comparto agrumicolo e il potenziamento degli impianti floricoli anche tramite appropriate ricerche varietali. Specifici programmi di intervento saranno assunti per la tutela qua-

litativa del materiale da moltiplicazione e per la difesa fitosanitaria. Verrà inoltre dato avvio al potenziamento della rete di conversione, trasformazione industriale e commercializzazione (anche tramite apposite campagne promozionali) della produzione ortofrutticola. È prevista la realizzazione di strutture di conservazione per razionalizzare il flusso dei prodotti al consumo ed alla trasformazione industriale; è previsto inoltre l'acquisto di mezzi frigoriferi di trasporto via ferroviaria e su strada.

Vitivinicoltura: verrà promossa una incisiva azione di riqualificazione produttiva: sarà intensificata l'azione di tutela varietale e sanitaria del materiale vivaistico, si procederà al potenziamento del servizio delle repressioni frodi, verranno condotte campagne promozionali sui mercati esteri al fine di intensificare il commercio dei vini di qualità.

Colture mediterranee: per l'olivicoltura si darà immediato avvio a generalizzati interventi di lotta antiparassitaria; sarà promossa la ristrutturazione degli oliveti la loro riconversione varietale e relativo programma vivaistico; saranno intensificate le azioni per la economicità produttiva e contro le sofisticazioni; saranno condotte apposite campagne promozionali di penetrazione sia in Italia che all'estero. Per quanto attiene alla mandorlicoltura e alla nocciolicoltura si procederà alla revisione varietale con razionalizzazione e specializzazione degli impianti.

4) I tempi procedurali sopra ricordati non consentono evidentemente di disporre dei dati riguardanti le iniziative promozionali e la spesa provocata necessari ad una precisa valutazione circa la rispondenza degli indirizzi. In questa carenza si è per altro dato avvio al lavoro per la predisposizione del Piano pluriennale previsto dall'articolo 3, lettera *b*) della legge n. 984, consistente nella ripartizione di massima degli obiettivi di sviluppo fra le diverse Regioni che consentirà il definitivo decollo delle azioni plurisetoriali a favore dell'agricoltura.

PAGINA BIANCA

**II. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SULL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE C.E.E.
PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA**

(legge 9 maggio 1975, n. 153)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

II — Relazione sullo stato di attuazione
della legge sull'attuazione delle direttive CEE
per la riforma dell'agricoltura
(legge 9 maggio 1975, n. 153)

Legge 9 maggio 1975, n. 153: « Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura ».

La direttiva CEE 161/72 che, fra l'altro, all'articolo 4 consente agli Stati membri di provvedere alla formazione ed al perfezionamento dei consulenti socio-economici, è stata recepita, come noto, dallo Stato italiano con legge n. 153 del 9 maggio 1975.

Questa legge al titolo V, articoli 51, 52, 53 e 54, per quanto riguarda la formazione dei consulenti socio-economici, stabilisce in particolare che i corsi di formazione devono essere rivolti alle persone che, avendo ricevuto una adeguata formazione di base ed avendo già acquisito una sufficiente esperienza nel settore agricolo,

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

intendano dedicarsi a titolo professionale all'attività di informazione socio-economica.

In applicazione della legge suddetta il Ministero dell'agricoltura ha intrapreso fin dal 1975 le iniziative necessarie per adempiere i suoi compiti.

L'attività finora ha consentito di dare inizio ai primi corsi di formazione per consulenti socio-economici.

Attualmente sono in corso di svolgimento n. 3 corsi di cui uno in Umbria, uno in Lucania ed uno in Lombardia e in fase di perfezionamento gli atti amministrativi formali relativi ad altri corsi da attuarsi nelle seguenti regioni: Piemonte e Valle d'Aosta, Marche, Sicilia nonché un secondo corso nelle regioni Lombardia ed Umbria.

A ciascun corso nella durata di 150 giorni effettivi di studio partecipano 25 allievi.

A tutto il 31 dicembre 1977 per i tre corsi in fase di svolgimento sono stati assunti impegni per lire 334.095.000. Tale somma è stata nel primo semestre 1978 integrata di lire 30.000.000 in base all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 958.

Entro il 31 dicembre 1978 si prevede per i corsi programmati una spesa di lire 653.600.000.

Da quanto sopra si evince che la formazione dei consulenti socio-economici è stata avviata anche in Italia, con grande impegno, superando molte obiettive difficoltà dovute principalmente alla « novità » per il nostro paese di una formazione del tipo in questione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(in milioni di lire)

Legge pluriennale (oggetto, data e numero)	Periodo di operatività	Somme complessivamente autorizzate	Capitoli di bilancio (numero)	Stanziamanti effettivamente iscritti al 30 giugno 1978	Situazione al 31 dicembre 1977		Situazione al 30 giugno 1978		Somme che restano ancora da erogare
					Impegni	Erogazione	Impegni	Erogazione	
Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura, legge 9 maggio 1975, n. 153, direttiva CEE 72/161	1974-1978	12.000	1584	12.000	335	—	365	161	204

**III. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SULL'ATTUAZIONE
DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE SULL'AGRICOLTURA
DI MONTAGNA**

(legge 10 maggio 1976, n. 352)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

III — Relazione sullo stato di attuazione
della legge sull'attuazione delle direttive comunitarie
sull'agricoltura di montagna

(legge 10 maggio 1976, n. 352)

Legge 10 maggio 1976, n. 352: « Attuazione delle direttive comunitarie sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ».

Tutte le somme stanziare sono state impegnate ed erogate. Si fa tuttavia rilevare che per l'anno 1978 sono state iscritte in bilancio somme inferiori rispetto agli stanziamenti di legge.

Con successiva legge di variazione del bilancio 1978 le somme iscritte sono state cancellate per essere iscritte nel bilancio di altro Ministero.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

LEGGE PLURIENNALE (Oggetto, data e numero)	Periodo di operatività	Somme complessi- vamente autorizzate Lire	Capitoli di bilancio (numero)	Stanziamenti effettiva- mente iscritti al 30 giu- gno 1978	Situazione al 31 dicembre 1977		Situazione al 30 giugno 1978		Somme che restano ancora da erogare
					Impegni	Erogazione	Impegni	Erogazione	
	1976-1980	335.000	4301	300	200	200	300	300	—
			7517	5.500	2.000	2.000	5.500	5.500	—
			7518	8.000	5.500	5.500	8.000	8.000	—
			8259	9.000	6.500	6.500	9.000	9.000	—
			8260	77.000	50.000	50.000	77.000	77.000	—
			8263	42.200	21.800	21.800	42.200	42.200	—

(in milioni di lire)

Legge 10 maggio
1976, n. 352 (a):
Attuazione della
direttiva comunita-
ria sull'agricoltura
di montagna e di
talune zone di mon-
tagna

(a) Tutti i capitoli di bilancio derivati dalla legge n. 352 del 1976 sono stati soppressi con legge di variazione di bilancio del 1978.
Le relative somme sono state trasferite nel bilancio del Ministero del Bilancio.

PAGINA BIANCA

**IV. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SULLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI**

(legge 1° marzo 1975, n. 47)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IV — Relazione sullo stato di attuazione
della legge sulla difesa dei boschi dagli incendi
(legge 1° marzo 1975, n. 47)

Legge 1° marzo 1975, n. 47: « Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi ». Tutte le somme iscritte in bilancio sono state impegnate.

Restano da erogare delle somme sui capitoli 4012, 4067, 8321. I ritardi nell'erogazione sono dovuti alla mancata approvazione del regolamento della legge ed alla mancata richiesta di anticipazioni per la demolizione di costruzioni insediate in zone boscate comprese nei piani antincendi e percorse dal fuoco. Circa i capitoli 4066 e 8212 l'erogazione delle somme residue già impegnate è condizionata all'approvazione dei piani regionali antincendi da parte di alcune Regioni e province autonome.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**I. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI RELATIVE AL SETTORE INDUSTRIALE**
(legge 30 aprile 1976, n. 374; D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902)
(legge 12 agosto 1977, n. 675)

**II. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI RELATIVE AGLI INTERVENTI NEL SETTORE
DEL COMMERCIO**

(legge 16 settembre 1960, n. 1016; legge 10 ottobre 1975, n. 517)

**III. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI CONCERNENTI PROVVIDENZE A FAVORE
DELLE ZONE DEL VAJONT**

(legge 4 novembre 1963, n. 1457; legge 31 maggio 1964, n. 357)

PAGINA BIANCA

**I. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI RELATIVE AL SETTORE INDUSTRIALE**

(legge 30 aprile 1976, n. 374; D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902;
legge 12 agosto 1977, n. 675)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

I. — Relazione sullo stato di attuazione
delle leggi relative al settore industriale

(legge 30 aprile 1976, n. 374; D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902;
legge 12 agosto 1977, n. 675)

Le leggi pluriennali di spesa in favore del settore industriale, amministrato dalla Direzione generale per la produzione industriale, fanno capo ai capitoli seguenti:

Cap. 7544: « Contributi negli interessi sui finanziamenti concessi ai consorzi ed alle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché ai consorzi artigiani, per l'attività promozionale della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati ». Spesa autorizzata con la legge 30 aprile 1976, n. 374. Stanziamento 1979, lire 3.600.000.000. Sono disponibili in conto residui passivi di stanziamento lire 900.000.000, per l'esercizio 1976, e lire 1.800.000.000, per l'esercizio 1977.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A causa dei ritardi connessi alla prima attuazione della citata legge 374/76 non sono stati ancora utilizzati gli stanziamenti autorizzati sul capitolo in esame. In ogni modo, il competente comitato interministeriale ha autorizzato alla data odierna n. 4 contributi per complessivi 107 milioni annui e per la durata di 10 anni. Sono inoltre in fase istruttoria altri 4 provvedimenti, che comportano contributi per 58 milioni annui, sempre per la durata di 10 anni.

Cap. 7545: « Contributo in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore industriale ». Spesa autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Stanziamento per l'esercizio 1979, lire 186.990 miliardi.

Il predetto capitolo è gestito in contabilità fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per il periodo 1976-1980. La contabilità è stata aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione « Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale ». Su tale « Fondo » sono stati versati gli stanziamenti del capitolo 7545 relativi agli esercizi 1976 (7 miliardi) e 1977 (35 miliardi).

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 902/76, per quanto di competenza di questa Amministrazione (contributi per investimenti da realizzare nei territori dell'Italia del centro-nord), sono in corso di istruttoria n. 150 domande per un importo complessivo di contributi da erogare di circa 4,5 miliardi. Si ritiene opportuno far rilevare che il comitato interministeriale competente ad approvare la concessione delle agevolazioni di cui sopra si è riunito per la prima volta il 27 luglio u. s.

Cap. 7546: « Conferimento al " Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale " ». Legge autorizzativa della spesa. 12 agosto 1977, n. 675. Stanziamento per l'esercizio 1979, lire 740 miliardi.

Sul predetto capitolo sono imputate le spese per la concessione: di mutui agevolati; contributi in conto interessi; contributi sulla emissione di obbligazioni, su operazioni di locazione finanziaria, ai consorzi o cooperative di garanzia.

La predetta legge 675/77 non è ancora entrata nella fase di attuazione, in quanto sono in corso di definizione sia i provvedimenti che riguardano le istruttorie sia i programmi finalizzati previsti dall'articolo 2 della citata legge per i settori produttivi fissati con la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978.

Le spese previste dalla norma in argomento sono gestite in contabilità fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per gli esercizi 1977-1980.

La predetta contabilità è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma ed è intestata: « Fondo per la ristrutturazione ».

turazione e riconversione industriale». Sulla stessa è stato versato lo stanziamento del capitolo 7546 relativo all'esercizio 1977; vi sono inoltre affluiti i fondi residuali relativi alle leggi soppresse ai sensi dell'articolo 17/675: lire 5.543.295.443, versate dall'IMI; lire 61.557.974, versate dal Ministero del Tesoro. A fronte di dette entrate, alla data del 30 giugno 1978 non risultano autorizzate spese. Si soggiunge infine che il predetto capitolo 7546, nel bilancio dello Stato dell'esercizio 1978 figura solo per memoria.

**II. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI RELATIVE
AGLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO**

(legge 16 settembre 1960, n. 1016; legge 10 ottobre 1975, n. 517)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

II. — Relazione sullo stato di attuazione
delle leggi relative agli interventi nel settore del commercio
(legge 16 settembre 1960, n. 1016; legge 10 ottobre 1975, n. 517)

Le leggi pluriennali di spesa riguardanti il commercio interno riguardano il credito agevolato al commercio e precisamente la legge 16 settembre 1960, n. 1016 e successive proroghe e modificazioni (cap. 8041) e la legge 10 ottobre 1975, n. 517 (cap. 8042).

Premesso che nel testo delle due leggi non è previsto l'obbligo di una specifica periodica relazione, se ne illustrano di seguito le modalità e lo stato di attuazione.

Cap. 8041 — Legge 16 settembre 1960, n. 1016.

Si premette che la legge ha cessato di operare dal 1° luglio 1976, per effetto della legge 29 aprile 1976, n. 226.

Trattandosi di contributi in conto interessi sui finanziamenti alle piccole e medie imprese commerciali al fine di potenziare l'attrezzatura delle aziende, presupposto per l'applicazione del beneficio previsto dalla legge era l'apposita domanda da parte dell'Istituto abilitato a norma di legge, che aveva deliberato la concessione del finanziamento stesso.

La domanda dell'Istituto, corredata della documentazione atta a dimostrare l'esistenza dei necessari requisiti veniva sottoposta al parere del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, integrato con i rappresentanti del commercio.

Del favorevole esito dell'esame veniva quindi data comunicazione all'Istituto, con l'invito a trasmettere il contratto di mutuo e tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Tutta questa prima fase d'istruttoria è stata completamente esaurita fin dal luglio 1976.

Ricevuta dunque la documentazione, viene emanato il relativo decreto di concessione-liquidazione, soggetto alla registrazione presso la Corte dei Conti. A causa della notevole quantità delle domande esaminate ed approvate (17.988 per un importo complessivo di finanziamenti di lire 234.456.119.179), di talune inadempienze degli Istituti circa la regolarità della documentazione e della ben nota carenza di personale addetto, l'emanazione dei decreti è tuttora in corso, mentre è sospesa per quelle operazioni per le quali si è ancora in attesa di ricevere la documentazione o parte di essa.

Restituito registrato il decreto dalla Corte dei Conti ne viene inviata copia all'Istituto per la richiesta di effettiva erogazione, dopo di che si provvede all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Alla presente sono allegati due prospetti, uno riguardante lo stato della legislazione (allegato A) e l'altro lo stato di attuazione con i relativi impegni sull'apposito capitolo (allegato B).

Cap. 8042 — Legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Cessata, al 1° luglio 1976, l'operatività della legge 16 settembre 1960, n. 1016 si è ad essa sostituita la legge 10 ottobre 1975, n. 517.

La nuova normativa ha ampliato e perfezionato l'intervento dello Stato nel campo del credito agevolato al commercio, elevando, rispetto alla legge n. 1016, la durata e l'importo massimo dei finan-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ziamenti e consentendo l'accesso anche agli operatori sprovvisti di garanzie personali, avendo istituito presso il Mediocredito centrale un fondo di garanzia. Nello stesso tempo ha tuttavia stabilito regole più precise e dettagliate per l'ammissione dei finanziamenti ai benefici di legge.

L'iter burocratico di applicazione della legge ricalca quello relativo alla legge n. 1016. Anche in questo caso presupposto iniziale è la presentazione della domanda di contributo da parte dell'Istituto di credito abilitato.

Regularizzata sotto l'aspetto formale, l'istanza viene sottoposta al parere del Comitato cui l'articolo 6 della legge ha attribuito la gestione del fondo di stanziamento e di cui fanno parte sette Ministri (o loro delegati) nonché rappresentanti di Enti, Associazioni e organismi vari. Alle sedute del Comitato partecipa altresì il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare.

Approvata la domanda dal Comitato, ne viene data comunicazione all'Istituto e contestualmente viene emanato il decreto di concessione, in cui l'entità del contributo viene indicata in via approssimativa.

L'importo esatto di tale contributo e la sua imputazione agli esercizi finanziari secondo le date di scadenza previste nel piano di ammortamento, viene determinato successivamente con il decreto di liquidazione, per la cui emanazione occorre pertanto attendere che l'Istituto invii il contratto di mutuo e la ulteriore documentazione. Devesi sottolineare il fatto che all'Istituto è data facoltà di stipulare il contratto entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte dell'Amministrazione.

Perfezionato il decreto di liquidazione, si provvede all'emanazione dei mandati di pagamento alle scadenze previste dal piano di ammortamento.

Lo stanziamento previsto dalla legge n. 517 ammonta a complessivi 85.000.000.000, di cui 4 a carico dell'esercizio 1975 e 9 a carico degli esercizi dal 1976 al 1984.

L'iniziale difficoltà nella costituzione del Comitato, di cui si è fatto cenno, spesso a causa della mancata designazione, da parte delle Regioni, dei propri rappresentanti; la necessità sentita dal Comitato, una volta costituito, di definire i criteri applicativi della nuova normativa e di diramare le conseguenti direttive; il tardivo perfezionamento del sistema meccanografico misto alla richiamata carenza di personale, hanno concausalmente determinato un ritardato avvio di applicazione della legge stessa.

È stato quindi possibile impegnare formalmente le somme stanziare, nei limiti indicati nel prospetto di cui all'allegato C, che illustra lo stato di attuazione del capitolo 8042.

Per quanto concerne l'attività del Comitato ed i fondi dallo stesso utilizzati, si fa presente che sono state approvate n. 1.837 istanze di contributo, a fronte delle 6.800 pervenute, con un onere presumi-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bile che assorbirebbe circa lire 35,579 miliardi degli 85 globalmente stanziati.

La rimanente disponibilità di lire 49,421 miliardi risulta già di per sé insufficiente a coprire l'importo dei contributi (stimato in circa 110,338 miliardi) relativi alle domande ancora giacenti ed a quelle che tuttora pervengono da parte degli Istituti sulla base delle richieste presentate dalle ditte interessate entro il termine fissato, dal Comitato stesso al 31 marzo 1978.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO A

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA PLURIENNALE DI CUI AL CAPITOLO N. 8041
(Contributi in conto interessi)

ANNO FINANZIARIO	Legge 16 settembre 1960, n. 1016	Legge 23 marzo 1964, n. 153	Decreto-legge 30 agosto 1968 n. 918	Decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 75	Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430	Legge 24 dicembre 1974, n. 713	Totali
1960-61	300	—	—	—	—	—	300
1961-62	300	—	—	—	—	—	300
1962-63	300	—	—	—	—	—	300
1963-64	300	1.000	—	—	—	—	1.300
1° luglio-31 dicembre 1964	—	500	—	—	—	—	500
1965	300	1.000	—	—	—	—	1.300
1966	300	1.000	—	—	—	—	1.300
1967	300	1.000	—	—	—	—	1.300
1968	300	1.000	—	—	—	—	1.300
1969	300	1.000	700	—	—	—	2.000
1970	300	1.000	700	—	—	—	2.000
1971	—	1.000	700	1.000	500	—	3.200
1972	—	1.000	700	1.000	500	—	3.700
1973	—	500	700	1.000	500	—	3.200

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: ALLEGATO A

ANNO FINANZIARIO	Legge 16 settembre 1960, n. 1016	Legge 23 marzo 1964, n. 153	Decreto-legge 30 agosto 1968 n. 918	Decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 75	Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430	Legge 24 dicembre 1974, n. 713	Totali
1974	—	—	700	1.000	500	—	2.700
1975	—	—	700	1.000	500	2.000	4.700
1976	—	—	700	1.000	500	2.000	4.700
1977	—	—	700	1.000	500	2.000	4.700
1978	—	—	700	1.000	500	2.000	4.700
1979	—	—	—	1.000	500	2.000	4.000
1980	—	—	—	1.000	500	2.000	4.000
1981	—	—	—	—	500	2.000	2.500
1982	—	—	—	—	—	2.000	2.000
1983	—	—	—	—	—	2.000	2.000
1984	—	—	—	—	—	2.000	2.000
	3.000	10.000	7.000	10.000	5.000	20.000	60.000

N. B. — Gli importi sono in milioni di lire.

ALLEGATO B

CAPITOLO N. 8041

(Contributo in conto interessi)

Anno	Stanziamiento	Somme erogate	Residui propri	Residui stanziamento
1973	3.200.000.000	658.719.695	2.540.950.480	329.825
1974	2.700.000.000	656.501.145	2.043.404.910	93.945
1975	4.700.000.000	1.191.331.970	3.400.488.345	108.179.685
1976	4.700.000.000	1.019.875.550	3.220.196.945	459.927.505
1977	4.700.000.000	579.310.730	1.118.445.680	3.002.243.590
	20.000.000.000	4.105.739.090	12.323.486.360	3.570.774.550

N. B. — Le somme erogate suesposte si riferiscono ai pagamenti in conto competenza. In conto residui è stata erogata globalmente l'ulteriore somma di lire 18.376.977.300.

ALLEGATO C

CAPITOLO N. 8042

(Contributo in conto interessi)

Anno	Stanziamiento	Somme erogate	Residui propri	Residui stanziamento
1975	4.000.000.000	—	168.787.450	3.831.212.550
1976	9.000.000.000	—	118.602.015	8.881.397.985
1977	9.000.000.000	—	118.602.015	8.881.397.985
	22.000.000.000	—	405.991.480	21.594.008.520

PAGINA BIANCA

**III. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI CONCERNENTI
PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEL VAJONT**

(legge 4 novembre 1963, n. 1457; legge 31 maggio 1964, n. 357)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

III. — Relazione sullo stato di attuazione
delle leggi concernenti provvidenze a favore delle zone del Vajont
(legge 4 novembre 1963, n. 1457; legge 31 maggio 1964, n. 357)

Le leggi pluriennali di spesa amministrate dalla Direzione generale della produzione industriale concernenti provvidenze per la zona del Vajont interessano i capitoli sottoindicati.

Cap. 7041: « Contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati alle imprese danneggiate dalla catastrofe della diga del Vajont ». Stanziamento per il 1979, lire 3.745.000.000. La spesa è stata autorizzata con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive proroghe, modifiche ed integrazioni.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Situazione degli esercizi precedenti:

Esercizi	Stanzamenti	Impegni formali	Residui di stanziamento
—	—	—	—
1975	2.400.000.000	20.000	46.920.625
1976	2.845.000.000	51.156.000	2.793.844.000
1977	3.845.000.000	—	3.845.000.000
1978	per memoria	—	—
	—————	—————	—————
Totale	9.090.000.000	51.176.000	6.685.764.625
	=====	=====	=====

Cap. 7043: « Contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte ». Legge autorizzativa della spesa: 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357. Per detto capitolo, l'ultimo stanziamento di fondi è stato assegnato nell'esercizio finanziario 1977. La situazione dei residui di stanziamento ancora in essere è la seguente: esercizio 1975, lire 694.000.000; esercizio 1976, lire 1 miliardo; esercizio 1977, lire 500.000.000.

In merito ai predetti capitoli di spesa 7041 e 7043 si fa presente che i residui di stanziamento sui medesimi ancora esistenti saranno per intero utilizzati per provvedimenti in corso di definizione.

L'elevato ammontare di detti residui di stanziamento trova la sua motivazione nel lungo *iter* che debbono seguire i provvedimenti concessivi delle agevolazioni previste dalle citate leggi n. 1457 del 1963 e n. 357 del 1964. Trattasi, infatti, di contributi negli interessi (cap. 7041) ed in conto capitale (capitolo 7043) che vengono autorizzati dalla locale prefettura, sentita la competente commissione provinciale. In questa sede viene determinato sia il contributo in conto capitale sia l'ammontare degli investimenti per i quali è concedibile il contributo in conto interessi.

A seguito di tale autorizzazione l'impresa interessata ha diritto, da un lato al contributo in conto capitale secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio tecnico erariale del luogo, dall'altro ad iniziare con un istituto di credito convenzionato la pratica per la concessione del contributo in conto interessi. Contributo che viene accordato dopo che l'istituto di credito ha trasmesso

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

so al Ministero la propria proposta di finanziamento in conformità e nei limiti fissati dal decreto prefettizio. Su tale proposta questo Ministero di concerto con quello del Tesoro autorizza il finanziamento e predispone un impegno di massima. Sulla scorta di detto decreto viene stipulato il contratto tra istituto di credito ed imprenditore. Dopo di che possono essere concessi i contributi. La concessione avviene prima, in fase di avanzamento dei lavori sulla base delle certificazioni dell'UTE; dopo, a lavori ultimati ed a completa erogazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito, secondo il relativo piano di ammortamento.

Cap. 7042: « Contributo negli interessi sui finanziamenti alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione ». Stanziamento per il 1979, lire 3.290.000.000. La spesa è stata autorizzata con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive proroghe, modifiche ed integrazioni.

Situazione degli esercizi precedenti:

Esercizi	Stanziamenti	Impegni formali	Residui di Stanziamento
—	—	—	—
1975	3.000.000.000	66.471.500	2.933.528.500
1976	3.325.000.000	—	3.325.000.000
1977	3.325.000.000	—	3.325.000.000
1978	per memoria	—	—
	—————	—————	—————
Totale	9.650.000.000	66.471.500	9.583.528.500
	=====	=====	=====

Cap. 7045: « Contributo in conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione ». La spesa è stata autorizzata con la legge 4 novembre 1963, n. 357. Su detto capitolo è stato assegnato l'ultimo stanziamento nell'esercizio 1976. Residui di stanziamento esistenti: esercizio 1974, lire 971.660.000; esercizio 1975, lire 1.800.000.000; esercizio 1976, lire 1.500.000.000.

Le predette disponibilità saranno assorbite con la definizione dei provvedimenti in corso.

In merito ai residui di stanziamento esistenti sul capitolo 7042 è da far osservare che gli stessi saranno completamente utilizzati per far fronte alle istanze già presentate ed in corso di istruttoria. Istruttoria molto complessa, articolata nella seguente procedura: i con-

sorzi di Belluno e Pordenone deliberano sulle domande di finanziamento; la delibera del consorzio, debitamente documentata con l'istanza dell'operatore economico ed il relativo progetto, viene trasmessa a questo Ministero per il parere del competente comitato interministeriale; sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di investimenti e l'ammontare del relativo finanziamento; dopo che detto decreto sarà registrato alla Corte dei conti l'operatore economico potrà prendere accordi con un istituto di credito; questi a sua volta farà pervenire allo scrivente una proposta di finanziamento che sarà approvata con proprio decreto emesso di concerto con il Tesoro; l'istituto potrà a questo punto stipulare il contratto, del quale trasmetterà copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare la erogazione dei finanziamenti, sulla base dei quali saranno concessi i contributi negli interessi: prima, secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'U.T.E.; poi, a lavori terminati e certificati secondo il piano definitivo di ammortamento.

Cap. 7044: « Contributo al consorzio dei nuclei di industrializzazione del Vajont ». Legge autorizzativa della spesa: 4 novembre 1963, n. 1457, modificata con la legge 31 maggio 1964, n. 357. L'autorizzazione della spesa è cessata il 31 dicembre 1977.

Sul predetto capitolo sussistono ancora i seguenti residui di stanziamento:

esercizio 1975, lire 224.000.000;
esercizio 1976, lire 800.000.000;
esercizio 1977, lire 1.400.000.000.

L'oggetto della spesa del capitolo in esame è costituito dai contributi erogati al consorzio di Belluno e Pordenone per la realizzazione di opere pubbliche per infrastrutture. Il contributo viene concesso dietro richiesta del consorzio, documentato con il provvedimento di approvazione dell'opera da realizzare emanato dal locale organo tecnico competente per materia. Il contributo viene erogato senza ulteriore istruttoria da parte di questo Ministero. Alla data odierna non si è in grado di fornire dati in merito ad eventuali progetti di opere in corso di elaborazione di cui lo scrivente non è a conoscenza.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI RELATIVE ALLA PROMOZIONE DEL
COMMERCIO ITALIANO ALL'ESTERO**

(legge 17 agosto 1971, n. 1023; legge 13 maggio 1975, n. 185)
(legge 30 aprile 1976, n. 374)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Relazione sullo stato di attuazione
delle leggi relative alla promozione
del commercio italiano all'estero

(legge 17 agosto 1971, n. 1023; legge 13 maggio 1975, n. 185)

(legge 30 aprile 1976, n. 374)

a) *Legge n. 185/1975* (Cap. 1609). — Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane.

Ai sensi della citata legge è dovuto all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, un contributo annuo di lire 1.500.000.000, per il periodo 1975-1980, per il ripianamento del *deficit* pregresso dell'Ente, formatosi a tutto il 31 dicembre 1974.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) *Legge n. 374/1976* (Cap. 1612). — Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese.

In applicazione della citata legge avrebbero dovuto essere iscritti nello stato di previsione del Ministero stanziamenti di 2 miliardi l'anno, relativamente al periodo 1976-1980.

In pratica lo stanziamento per l'anno 1976 è rimasto completamente inutilizzato; quello relativo al 1977, ridotto a lire 1.500 milioni nel quadro del contenimento dell'intera spesa statale, è stato impegnato per la sola somma di lire 261 milioni circa a causa della ritardata operatività della legge 374/1976; (il comitato interministeriale previsto dalla citata legge è stato costituito, infatti, solo negli ultimi mesi del 1977).

Per l'anno 1978 è stato confermato lo stanziamento di lire 1,5 miliardi, mentre per gli anni 1979 e 1980 sarà iscritto l'importo di 2 miliardi, giusta quanto previsto dalla citata legge istitutiva.

Per gli anni successivi, sarà cura del Ministero proporre un nuovo strumento legislativo, onde proseguire e possibilmente intensificare l'intervento dello Stato in favore dei consorzi in questione.

c) *Legge n. 1023/1971* (Cap. 2081). — Contributo all'Ufficio Internazionale per la pubblicazione delle Tariffe Doganali in Bruxelles.

Lo stanziamento attuale è di lire 7.600.000, ma è in corso di discussione al Senato un disegno di legge con il quale si propone l'elevazione del contributo annuo — a decorrere dal 1978 — a lire 24.650.000.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

I. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SETTORE CANTIERISTICO NAVALE

(legge 27 dicembre 1973, n. 878; legge 23 dicembre 1975, n. 720)
(legge 8 aprile 1976, n. 203)

II. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI RELATIVE AL CREDITO NAVALE

(legge 9 gennaio 1962, n. 1; legge 21 giugno 1964, n. 461;
legge 24 maggio 1967, n. 451; legge 30 maggio 1970, n. 379;
decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito in legge 4 agosto
1971, n. 594; legge 2 febbraio 1974, n. 26; legge 20 dicembre
1974, n. 684; legge 25 maggio 1978, n. 234; legge 23 dicembre
1975, n. 720)

III. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI RELATIVE AL SETTORE ITTICO

(legge 10 maggio 1976, n. 343; legge 14 maggio 1976, n. 389)

PAGINA BIANCA

**I. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI RELATIVE ALLA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI PER IL SETTORE CANTIERISTICO NAVALE**

(legge 27 dicembre 1973, n. 878; legge 23 dicembre 1975, n. 720;
legge 8 aprile 1976, n. 203)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

I — Relazione sullo stato di attuazione
delle leggi relative alla concessione di contributi
per il settore cantieristico navale

(legge 27 dicembre 1973, n. 878; legge 23 dicembre 1975, n. 720;
legge 8 aprile 1976, n. 203)

Legge 27 dicembre 1973, n. 878 (articolo 1). Capitolo 7543. Cgt. XII.

Contributi per la costruzione di nuove navi mercantili complete a scafo metallico ecc.

Durata dello stanziamento pluriennale: esercizi dal 1974 al 1980.

Stanziamento complessivo: lire 181.200.000.000 (di cui 17 miliardi con legge 16 ottobre 1975, n. 49 e 22,5 miliardi con legge di bilancio).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Somme impegnate al 31 dicembre 1977: lire 125.460.593.000.

Somme pagate al 31 dicembre 1977: lire 111.465.149.000.

Residui di stanziamento al 31 dicembre 1977: lire 1.739.407.000.

Somme che saranno prevedibilmente impegnate nel 1978: lire 23 miliardi.

È da tenere presente che con legge 25 maggio 1978, n. 231 sono state stabilite provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978; la durata dello stanziamento pluriennale va dal 1978 al 1982 per complessive lire 110 miliardi.

Legge 27 dicembre 1973, n. 878 (articolo 13). Capitolo 7544. Cgt. XII.

Contributi per nuovi investimenti delle imprese cantieristiche.

Durata dello stanziamento pluriennale: esercizi dal 1974 al 1980.

Stanziamento complessivo: lire 19 miliardi (di cui 6 miliardi con legge di bilancio).

Somme impegnate al 31 dicembre 1977: lire 13.995.232.000.

Somme pagate al 31 dicembre 1977: lire 9.419.037.000.

Residui di stanziamento al 31 dicembre 1977: lire 4.768.000.000.

Somme che saranno prevedibilmente impegnate nel 1978: lire 2 miliardi.

L'ammontare notevole dei residui a fine '77 è stato determinato soprattutto dalla complessità delle istruttorie per l'erogazione dei contributi nonché dalla scarsità del personale adibito al servizio relativo.

Legge 23 dicembre 1975, n. 720 (articolo 3). Capitolo 7542. Cgt. XII.

Contributi per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità.

Durata dello stanziamento pluriennale: esercizi dal 1976 al 1980.

Stanziamento complessivo: lire 15 miliardi (gli stanziamenti utilizzabili al 31 dicembre 1977 per complessive lire 16 miliardi derivano anche dalla precedente legge 28 gennaio 1974, n. 19).

Somme impegnate al 31 dicembre 1977: lire 9.611.401.520.

Somme pagate al 31 dicembre 1977: lire 9.562.818.889.

Residui di stanziamento al 31 dicembre 1977: lire 6.388.598.480.

Somme che prevedibilmente saranno complessivamente impegnate nel 1978: lire 12.650.000.000.

Nello stato di previsione della spesa relativo al 1978 era stato eliminato lo stanziamento di lire 3 miliardi per tale anno previsto

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dall'articolo 3 della legge n. 720 in relazione all'articolo 209 della legge n. 143 del 1978.

Nel piano di settore per l'industria cantieristica navale, all'esame del Parlamento, è prevista, tra l'altro, la revisione della legislazione sui premi di demolizione, il che fa presumere che nell'arco di tempo previsto per l'erogazione degli stanziamenti di cui trattasi questi saranno completamente utilizzati e che, anzi, ad essi se ne aggiungeranno di nuovi.

Legge 23 dicembre 1975, n. 720 (articolo 7). Capitolo 7551. Cgt. XII.

Contributi alle imprese di costruzione, riparazione, trasformazione e demolizione navale sugli immobilizzi in materiali, semilavorati ecc.

Durata dello stanziamento pluriennale: esercizi dal 1976 al 1980.

Stanziamento complessivo: lire 37.500.000.000 (stanziamento speso nel 1978 ai sensi dell'articolo 209 della legge n. 143 del 1978).

Somme impegnate al 31 dicembre 1977: nessuna.

Somme pagate al 31 dicembre 1977: nessuna.

Residui di stanziamento al 31 dicembre 1977: lire 15 miliardi.

Somme che saranno prevedibilmente impegnate nel 1978: lire 7 miliardi.

I motivi dell'elevato ammontare dei residui sono da addebitare alle difficoltà interpretative ed applicative della legge 23 dicembre 1975 n. 720, attualmente in fase di superamento.

Legge 8 aprile 1976, n. 203. Capitolo 8051. Cgt. XII.

Contributi per la progettazione, costruzione e gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie.

Durata dello stanziamento pluriennale: esercizi dal 1976 al 1980.

Stanziamento complessivo: lire 40 miliardi.

Somme impegnate al 31 dicembre 1977: nessuna.

Somme pagate al 31 dicembre 1977: nessuna.

Residui di stanziamento al 31 dicembre 1977: lire 16 miliardi.

Somme che saranno presumibilmente impegnate nel '78: nessuna.

La normativa successivamente intervenuta con legge 10 maggio 1976, n. 319 sui limiti di accettabilità degli scarichi inquinanti e talune preesistenti disposizioni non compatibili con la suddetta legge n. 203 hanno comportato difficoltà tecniche e giuridiche nella applicazione della stessa, difficoltà parzialmente eliminate con le

modifiche ad essa apportate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 286 e che dovrebbero essere superate con la progettazione esecutiva degli impianti, ormai prossima alla realizzazione. Pertanto alla fine del corrente anno risulteranno sicuramente non ancora impegnati i 16 miliardi stanziati negli esercizi 1976 e 1977 (nel '78 gli 8 miliardi non sono stati previsti nello stato di previsione della spesa). Una volta definita la progettazione di cui sopra, per la quale nell'anno 1979 può prevedersi una spesa globale di circa 2 miliardi, potranno essere assunte, tra il 1979 e 1980, le spese di costruzione per l'intero stanziamento disposto dalla legge n. 203 in questione.

PAGINA BIANCA

**II. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI RELATIVE AL CREDITO NAVALE**

(legge 9 gennaio 1962, n. 1; legge 21 giugno 1964, n. 461; legge 24 maggio 1967, n. 451; legge 30 maggio 1970, n. 379; decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 594; legge 2 febbraio 1974, n. 26; legge 20 dicembre 1974, n. 684; legge 25 maggio 1978, n. 234; legge 23 dicembre 1975, n. 720)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

II — Relazione sullo stato di attuazione
delle leggi relative al credito navale

(legge 9 gennaio 1962, n. 1; legge 21 giugno 1964, n. 461;
legge 24 maggio 1967, n. 451; legge 30 maggio 1970, n. 379;
decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito in legge
4 agosto 1971, n. 594; legge 2 febbraio 1974, n. 26;
legge 20 dicembre 1974, n. 684; legge 25 maggio 1978, n. 234;
legge 23 dicembre 1975, n. 720)

Leggi: 9 gennaio 1962, n. 1; 21 giugno 1964, n. 461; 24 maggio 1967, n. 451; 30 maggio 1970, n. 379; decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 594; leggi 2 febbraio 1974, n. 26; 20 dicembre 1974, n. 684; 25 maggio 1978, n. 234. Capitolo 7541. Categoria XII.

Contributi negli interessi su operazioni di credito navale. Durata dello stanziamento pluriennale: vedansi limiti di impegno contenuti nelle leggi predette.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Stanziamiento complessivo (la durata del finanziamento è normalmente di 15 anni):

Leggi —	Esercizi —	Ammontare limiti d'impegno —
9 gennaio 1962 n. 1	1961/1962	500 milioni
	1962/1963	500 milioni
	1963/1964	500 milioni
	1964/1965	500 milioni
21 giugno 1964 n. 461	1-6/31-12-1964	250 milioni
	1965	500 milioni
	1966	500 milioni
	1967	500 milioni
	1968	250 milioni
24 maggio 1967 n. 451	1967	500 milioni
	1968	500 milioni
	1969	500 milioni
	1970	500 milioni
30 maggio 1970 n. 379	1970	1.200 milioni
	1971	1.100 milioni
	1972	1.000 milioni
	1973	1.000 milioni
	1974	400 milioni
Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430 convertito in legge 4 agosto 1971, n. 594	1971	1.000 milioni
	1972	1.500 milioni

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Leggi	Esercizi	Ammontare limiti d'impegno
2 febbraio 1974 n. 26	1974	4.500 milioni
	1975	5.600 milioni
	1976	6.000 milioni
20 dicembre 1974 n. 684 . . .	1975	4.000 milioni
	1976	6.000 milioni
	1977	7.000 milioni
	1978	7.000 milioni
	1979	7.000 milioni
	1980	7.000 milioni
25 maggio 1978 n. 234	1978	15.000 milioni
	1979	10.000 milioni
	1980	10.000 milioni
	1981	10.000 milioni
	1982	10.000 milioni

Stanziamiento al 31 dicembre 1977: lire 190.786.848.654.

Somme impegnate al 31 dicembre 1977: lire 167.897.182.608.

Somme pagate al 31 dicembre 1977: lire 101.564.557.065.

Residui di stanziamento al 31 dicembre 1977: lire 22.889.666.046.

L'ammontare notevole dei residui a fine '77 è stato soprattutto determinato dalla complessità delle procedure previste dalle passate leggi sul credito navale, sia per l'acquisizione dei finanziamenti presso gli istituti di credito, sia per l'erogazione dei contributi sugli interessi da parte dello Stato. La nuova legge 25 maggio 1978 n. 234 ha, tra l'altro, previsto lo snellimento di tali procedure, per cui si ha fiducia che in un prossimo futuro i residui di stanziamento possano man mano tendere alla riduzione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Legge 23 dicembre 1975, n. 720 (articoli 5 e 6). Capitolo 7550. Categoria XII.

Contributo negli interessi per operazioni di credito navale a favore delle imprese di costruzione, riparazione, trasformazione e demolizione navale per nuovi investimenti.

Durata dello stanziamento pluriennale: limiti di impegno per gli esercizi dal 1976 al 1980.

Stanziamento complessivo: limiti di impegno di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980. Durata normale del finanziamento: 15 anni.

Somme impegnate al 31 dicembre 1977: nessuna.

Somme pagate al 31 dicembre 1977: nessuna.

Residui di stanziamento al 31 dicembre 1977: 7.500 milioni.

Somme che saranno prevedibilmente impegnate nel 1978: 2.500 milioni.

PAGINA BIANCA

**III. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI RELATIVE AL SETTORE ITTICO**

(legge 10 maggio 1976, n. 343; legge 14 maggio 1976, n. 389)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

III — Relazione sullo stato di attuazione
delle leggi relative al settore ittico

(legge 10 maggio 1976, n. 343; legge 14 maggio 1976, n. 389)

Legge 10 maggio 1976, n. 343. Capitolo 8553. Ctg. XII.

Concorso negli interessi su operazioni di credito per la pesca.

Durata dello stanziamento pluriennale: esercizi dal 1975 al 1980.

Stanziamento complessivo: lire 900.000.000.

Somme impegnate al 31 dicembre 1977: nessuna.

Somme pagate al 31 dicembre 1977: nessuna.

Residui di stanziamento al 31 dicembre 1977: lire 450.000.000.

Somme che saranno presumibilmente impegnate nel 1978: lire
2.817.725.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La legge ha trovato qualche difficoltà di attuazione a causa della procedura così com'è stata formulata. Infatti, per ottenere il concorso negli interessi sui mutui pescherecci, le domande non vengono presentate dagli interessati, ma debbono essere avanzate dalle aziende di credito, che si trovano così a dover sostenere le spese di cancelleria, postali e per il personale occorrenti per la richiesta senza ottenere alcun beneficio diretto.

Legge 14 maggio 1976, n. 389. Capitolo 8554. Ctg. XII.

Contributi a favore delle imprese singole o associate esercenti direttamente l'industria o il commercio dei prodotti ittici.

Durata dello stanziamento pluriennale: dal 1975 al 1980.

Stanziamento complessivo: lire 9.000.000.000.

Somme impegnate al 31 dicembre 1977: lire 267.172.000.

Somme pagate al 31 dicembre 1977: lire 267.172.000.

Residui di stanziamento al 31 dicembre 1977: lire 4.232.828.000.

Somme che saranno presumibilmente impegnate nel 1978: lire 1.900.000.000.

Secondo le procedure stabilite, sono state indirizzate agli interessati comunicazioni di ammissione al contributo per una spesa di oltre lire 6 miliardi. Le relative liquidazioni vengono effettuate man mano che gli interessati fanno pervenire la documentazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere ammesse al contributo.

Legge 14 maggio 1976, n. 389. Capitolo 8581. Ctg. XIV.

Somme da corrispondere al fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 e successive modificazioni ed integrazioni per anticipazioni ad istituti di credito esercenti credito peschereccio.

Durata dello stanziamento pluriennale: esercizi dal 1975 al 1979.

Stanziamento complessivo: lire 5.000.000.000.

Somme impegnate al 31 dicembre 1977: lire 3.000.000.000.

Somme pagate al 31 dicembre 1977: lire 3.000.000.000.

Residui di stanziamento al 31 dicembre 1977: nessuno.

Somme che saranno presumibilmente impegnate nel 1978: lire 1.000.000.000.

Anno per anno il relativo stanziamento viene devoluto al fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

I. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI FONDI DI DOTAZIONE AGLI ENTI DI GESTIONE

(Decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 convertito in legge 6 giugno 1977, n. 267; legge 12 agosto 1977, n. 675; decreto-legge 29 dicembre 1977, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 44; decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110 convertito in legge 15 giugno 1978, n. 279).

II. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RELATIVA ALLA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI STUDI, RICERCHE, PROGETTA- ZIONI E AVVIAMENTO DELLA PRODUZIONE DI AEROMOBILI PER PERCORSI INTERNAZIONALI

(legge 26 maggio 1975, n. 184)

PAGINA BIANCA

**I. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI RELATIVE AL CONFERIMENTO
DI FONDI DI DOTAZIONE AGLI ENTI DI GESTIONE**

(decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito in legge 6 giugno 1977, n. 267; legge 12 agosto 1977, n. 675; decreto-legge 29 dicembre 1977, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 44; decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, convertito in legge 15 giugno 1978, n. 279)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

I — Relazione sullo stato di attuazione
delle leggi relative al conferimento di fondi di dotazione
agli enti di gestione

(decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito in legge
6 giugno 1977, n. 267; legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 29 dicembre 1977, convertito in legge
27 febbraio 1978, n. 44; decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110,
convertito in legge 15 giugno 1978, n. 279)

I. — La legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente « provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore » ha autorizzato, all'articolo 29, punto III conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali per un ammontare complessivo di lire 4.500 miliardi ripartito negli anni dal 1977 al 1982.

La quota relativa al 1977 è stata determinata in lire 750 miliardi, di cui 150 miliardi sono stati destinati, in base agli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 103 del 1977 convertito, con modifica-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zioni, nella legge n. 267 del 1977, alla copertura di parte della spesa per la soppressione dell'EGAM. I restanti 600 miliardi sono stati ripartiti fra gli enti di gestione nel modo seguente:

IRI, lire 335 miliardi;

ENI, lire 123 miliardi;

EFIM, lire 122 miliardi;

CINEMA, lire 15 miliardi;

EAGAT, lire 5 miliardi.

Le suddette somme sono state già corrisposte con i seguenti decreti ministeriali:

IRI, decreto ministeriale n. 34724 del 21 dicembre 1977;

ENI, decreto ministeriale n. 34732 del 22 dicembre 1977;

EFIM, decreto ministeriale n. 34710 del 21 dicembre 1977;

CINEMA, decreto ministeriale n. 34730 del 22 dicembre 1977;

EAGAT, decreto ministeriale n. 34729 del 22 dicembre 1977.

Per il 1978, con il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 44, sono state stanziare le seguenti somme:

a) lire 50 miliardi all'IRI per far fronte agli oneri comunque derivanti allo stesso dall'attuazione del piano di ristrutturazione dell'UNIDAL S.p.A.;

b) lire 26 miliardi all'ENI per consentire la ricapitalizzazione della Chimica e Fibra del Tirso S.p.A.;

c) lire 25 miliardi all'EFIM per consentire la ricapitalizzazione dell'ALSAR S.p.A.

Le suddette somme sono state già corrisposte con i decreti sotto elencati:

IRI, decreto ministeriale n. 30718 del 4 marzo 1978;

ENI, decreto ministeriale n. 30759 del 18 marzo 1978;

EFIM, decreto ministeriale n. 30686 del 4 marzo 1978.

II — L'articolo 7 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito con modificazioni nella legge n. 267 del 6 giugno 1977, ha

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

disposto i seguenti stanziamenti in favore del Comitato di Liquidazione del patrimonio EGAM:

1) lire 150 miliardi nel 1977, di cui si è fatto cenno al punto I, per provvedere ad urgenti ed inderogabili necessità delle società operative;

2) lire 230 miliardi nel 1978 per coprire le perdite maturate dalle stesse società al 31 dicembre 1977;

3) lire 120 miliardi, di cui 45 miliardi nel 1977 e 75 nel 1978, per provvedere alla definitiva sistemazione delle situazioni debitorie dell'EGAM e delle società Italminiere, SIAS, SIMATES e ISAI.

Dette somme sono state già erogate al Comitato con i seguenti decreti ministeriali:

1-a) decreto ministeriale n. 31979 del 24 maggio 1977	L. 102.250.403.649
1-b) decreto ministeriale n. 32365 del 18 giugno 1977	» 7.624.630.534
1-c) decreto ministeriale n. 32366 del 1° lu- glio 1977	» 40.124.965.817
	<hr/>
	L. 150.000.000.000
	<hr/> <hr/>
2-a) decreto ministeriale n. 30475 del 10 marzo 1978	L. 182.000.000.000
2-b) decreto ministeriale n. 30527 del 25 febbraio 1978	» 48.000.000.000
	<hr/>
	L. 230.000.000.000
	<hr/> <hr/>
3-a) decreto ministeriale n. 30044 del 29 di- cembre 1977	L. 45.000.000.000
3-b) decreto ministeriale n. 30556 del 10 marzo 1978	» 75.000.000.000
	<hr/>
	L. 120.000.000.000
	<hr/> <hr/>

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In base all'articolo 8 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 1978, n. 279, sono state autorizzate le seguenti ulteriori spese per il finanziamento del programma di riordinamento delle società ex EGAM:

a) lire 406 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'IRI da erogare quanto a 90 miliardi nel 1978, 141 nel 1979, 50 nel 1980, 60 nel 1981 e 65 nel 1982;

b) lire 577 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'ENI da erogare quanto a 82 miliardi nel 1978, 118 nel 1979, 152 nel 1980, 116 nel 1981 e 109 nel 1982;

c) lire 229 miliardi da erogare al Comitato di Liquidazione del patrimonio EGAM, di cui 58 miliardi nel 1978 e 171 miliardi nel 1979.

Delle suddette somme sono stati corrisposti sino ad ora soltanto 40 miliardi sui 229 miliardi di cui sopra alla lettera c) (decreto ministeriale n. 31634 del 14 giugno 1978).

A norma dell'articolo 9 della citata legge n. 279 del 1978, alla copertura del complessivo onere di lire 1.212 miliardi (406+577+229), si provvede:

a) quanto a lire 40 miliardi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 110 del 1978 e cioè, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge n. 675 del 1977;

b) quanto a lire 350 miliardi in conformità dell'articolo 8 del decreto-legge n. 103 del 1977 e cioè del pari a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge n. 675 del 1977;

c) quanto a lire 822 miliardi mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, da effettuare in ragione di 90 miliardi nel 1978, 330 nel 1979, 102 nel 1980, 126 nel 1981 e 174 nel 1982.

In conclusione, dei 4.500 miliardi di lire previste dall'articolo 29, punto III, della legge 675 del 1977 per conferimenti ai fondi di dotazione degli Enti di gestione risultano, già erogati o semplicemente vincolati per legge, lire 1.241 miliardi e cioè:

a) lire 600 miliardi già corrisposti nel 1977 all'IRI, all'ENI, all'EFIM, all'Ente Cinema ed all'EAGAT;

b) lire 101 miliardi già corrisposti nel 1978 all'IRI, all'ENI ed all'EFIM;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) lire 150 miliardi già corrisposti nel 1977 al Comitato di liquidazione del patrimonio EGAM;

d) lire 40 miliardi già corrisposti nel 1978 al Comitato di Liquidazione del patrimonio EGAM;

e) lire 350 miliardi vincolati per il finanziamento del programma di riordinamento delle aziende ex EGAM, giusta quanto previsto dal citato articolo 9 della legge 279 del 1978.

Pertanto attualmente sono disponibili a valere sulla legge 675 del 1977 lire 3.259 miliardi (4.500-1.241), di cui 1.649 è previsto lo stanziamento per l'aumento nel 1978 dei fondi di dotazione dell'IRI (950), ENI (522), EFIM (170) ed Ente Terme (7) con il noto disegno di legge in corso di esame da parte del Parlamento.

**II. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE RELATIVA ALLA AUTORIZZAZIONE DI SPESA
PER L'ESECUZIONE DI STUDI, RICERCHE, PROGETTAZIONI
E AVVIAMENTO DELLA PRODUZIONE DI AEROMOBILI
PER PERCORSI INTERNAZIONALI**

(legge 26 maggio 1975, n. 184)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

II — Relazione sullo stato di attuazione
della legge relativa alla autorizzazione di spesa
per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazioni
e avviamento della produzione di aeromobili
per percorsi internazionali

(legge 26 maggio 1975, n. 184)

Com'è noto, la legge 26 maggio 1975, n. 184 ha autorizzato, per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione ed avviamento alla produzione di aeromobili idonei a percorsi internazionali, la spesa di 150 miliardi di lire a carico degli esercizi 1975-1980 (in ragione di 10 miliardi sia nel 1975 che nel 1976, 15 nel 1977, 25 nel 1978, 40 nel 1979 e 50 nel 1980). È previsto esplicitamente, nel 2° comma dell'articolo 1, che « gli stanziamenti non impegnati nell'anno di iscrizione in bilancio potranno essere utilizzati anche negli esercizi finanziari successivi ».

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La stessa legge stabilisce che l'esecuzione dei predetti compiti è affidata in concessione all'Aeritalia, che deve provvedervi in collaborazione con la Boeing, e prescrive che la concessione venga disposta con apposita convenzione, nella quale siano determinate tutte le modalità e le condizioni per l'esecuzione dei compiti sopra indicati, ivi inclusi, tra l'altro, il programma e le modalità di esecuzione dell'attività da svolgersi dalla società e i criteri e le modalità di erogazione delle somme a favore della stessa sulla base di preventivi annuali approvati da un Comitato tecnico-amministrativo appositamente costituito presso il Ministero.

Tale convenzione, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 184, deve essere approvata dal Ministro per le partecipazioni statali di concerto con quello per il Tesoro, sentito il Comitato tecnico-amministrativo e previo parere di una Commissione ad hoc composta da 15 deputati e 15 senatori.

Subito dopo l'approvazione del provvedimento legislativo, questo Ministero provvede alla costituzione del Comitato tecnico-amministrativo e procedette con l'Aeritalia — che già da tempo era impegnata in un programma di collaborazione con la Boeing per la realizzazione di un nuovo velivolo commerciale — alla redazione di uno schema di convenzione. Tale schema — che teneva conto della collaborazione tra Aeritalia e Boeing quale era delineata dalle intese intercorse all'epoca — venne sottoposto prima all'esame del Comitato tecnico-amministrativo (che espresse parere favorevole il 23 dicembre 1976) e quindi trasmesso per il preventivo assenso al Ministero del tesoro in vista del concerto sul decreto di approvazione. Nella estate del 1977, peraltro, quando era ormai prossima la trasmissione di detto schema alla Commissione dei 30 parlamentari, nei rapporti Aeritalia-Boeing si verificò una svolta, in quanto, l'azienda americana, dato che il programma nella sua evoluzione stava assumendo nuove maggiori dimensioni, chiese l'apertura di nuovi negoziati con l'Aeritalia al fine di instaurare con questa un tipo di collaborazione più adeguata al programma di quella delineata nelle precedenti intese.

Tenuto conto che la collaborazione con la Boeing è stabilita dalla legge come onere per l'Aeritalia, si ritenne necessario attendere la chiusura della nuova fase negoziale. L'accordo definitivo tra le due aziende è stato sottoscritto in data 14 agosto corrente anno. Solo adesso quindi — previo aggiornamento e revisione del testo a suo tempo elaborato — si è reso possibile dare corso alla complessa procedura stabilita dalla legge per il perfezionamento della convenzione, procedura di cui è ragionevole ipotizzare la conclusione in tempi brevi.

Per i motivi indicati — sebbene l'Aeritalia già da tempo ha in concreto iniziato l'esecuzione dei compiti previsti dalla legge n. 184 — non si è ancora reso possibile dare concreta attuazione alla legge stessa.

Allo stato, sono conservati residui a fine esercizio 1977 (capitolo 7531) per un complessivo importo di lire 35 miliardi.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel bilancio di previsione 1978, nessuno stanziamento è stato previsto ed il relativo capitolo (n. 7531) è stato inserito solo per memoria.

Va segnalato che, secondo quanto si evince dal programma allegato alla convenzione, l'Aeritalia, dopo il perfezionamento di questa, chiederà l'erogazione di 13,9 miliardi di lire per le spese sostenute fino al 31 dicembre 1977 e circa 9 miliardi di lire per le spese sostenute e da sostenersi nel 1978.

La società, inoltre, prevede di presentare per il 1979 un preventivo di spese per un ammontare di 41,9 miliardi (in lire 1977), ammontare che, tenuto conto della inflazione, sarà certamente superiore in valori correnti.

MINISTERO DELLA SANITÀ

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE RELATIVA ALLA MOLLUSCHICOLTURA**

(legge 2 maggio 1977, n. 192)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1979

MINISTERO DELLA SANITÀ

Relazione sullo stato di attuazione
della legge relativa alla molluschicoltura

(legge 2 maggio 1977, n. 192)

L'articolo 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192 stabilisce che « nel primo quinquennio di applicazione della legge, il Ministero della Sanità provvede ad erogare alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire 10 miliardi in ragione di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1976 ».

In applicazione del disposto del succitato articolo il Ministero del Tesoro, con decreto ministeriale n. 132695 del 7 giugno 1977, registrato alla Corte dei Conti il 30 giugno 1977, registro n. 14 Teso-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ro, foglio n. 256, ha apportato per l'anno finanziario 1977 la variazione in aumento di lire 4 miliardi istituendo l'apposito capitolo 7531 con la seguente dizione:

« Contributo alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi ».

L'articolo 12 della legge n. 192 stabilisce inoltre che il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, deve emanare dei decreti con i quali, tra l'altro, vengono indicati i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi e le modalità dell'eventuale trattamento di dette acque con mezzi meccanici, fisici o/e chimici al fine di renderle idonee, sotto il profilo microbiologico e chimico, alla depurazione dei molluschi eduli e al mantenimento della loro vitalità.

Poiché l'emanazione di tali decreti comportava un preliminare studio sulle caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti di depurazione, connesse ai parametri fisico-chimici nelle acque (saturazione in O₂ in rapporto alla salinità, alla clorinità, alla temperatura, ecc.), particolarmente importante ai fini del risanamento effettivo dei molluschi, i medesimi sono stati emanati solamente il 27 aprile 1978 e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1978, n. 125 (supplemento ordinario).

Pertanto nell'anno 1977 le Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura non sono state in grado di presentare i progetti relativi alla costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione, e lo stanziamento di lire 4 miliardi, a norma dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato, è stato conservato a residui.

Successivamente alla pubblicazione dei sopracitati decreti ministeriali del 27 aprile 1978 questo Ministero, con circolare n. 69 del 27 luglio 1978, che si allega in copia, ha provveduto ad invitare le Regioni a far pervenire le richieste di contributo.

Dato il tempo relativamente breve a disposizione delle Regioni per l'approntamento della documentazione necessaria, si può prevedere che con molte probabilità buona parte dei sei miliardi a disposizione non verranno utilizzati nel corrente esercizio finanziario e dovranno essere trasportati a residui.

Comunque, superate le difficoltà di ordine pratico, si può presumere che sia i miliardi portati a residui, sia i due miliardi di stanziamento previsti rispettivamente per gli anni 1979 e 1980 verranno proporzionalmente impegnati nei prossimi due anni.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per quanto riguarda i pagamenti delle somme impegnate, i medesimi verranno effettuati, presumibilmente, a stato di avanzamento dei lavori.

Non è possibile prevedere, non essendo ancora pervenuta nessuna richiesta, le Regioni che per prime usufruiranno dei contributi.

Può comunque prevedersi che, in linea di massima, i contributi erogati saranno proporzionali sia alle risorse biologiche che alla capacità produttiva di ciascuna Regione interessata.

Si ritiene pertanto di potere individuare tra i beneficiari dei contributi *in primis* tutte le Regioni della costa adriatica, con particolare menzione del Friuli e del Veneto, senza peraltro escludere le altre Regioni costiere come ad esempio la Campania.